



**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO  
E LA CERTIFICAZIONE  
DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE**

## INDICE

01 Generalità.....	3
<b>Campo di applicazione</b> .....	3
02 Definizioni e Abbreviazioni.....	3
03 Riferimenti.....	5
04 Struttura organizzativa e operativa .....	5
05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo).....	5
<b>Aziende di produzione</b> .....	5
06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari .....	7
07. Richiesta di riduzione periodo di conversione .....	8
08 Documentazione aziendale.....	8
09 Attività analitica .....	10
10 Verifiche ispettive .....	10
11 Rilascio dei certificati e autorizzazione alla stampa di etichette. ....	12
12 Mantenimento della certificazione.....	13
13 Aziende di importazione.....	13
14 Procedure di sorveglianza .....	14
15 Modifiche alle condizioni di certificazione .....	15
16 Sanzioni .....	15
17 Obblighi contrattuali .....	16
18 Pubblicazioni.....	16
19 Riservatezza e conflitto d'interesse .....	16
20 Rinnovo della attestazione di idoneità .....	16
21 Ricorsi e reclami.....	16
22 Presentazione ricorsi e reclami.....	17
23 Iter gestione ricorsi.....	17
24 Nota alla revisione.....	18

Questo Regolamento per la certificazione, dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l., è stato redatto dal responsabile di funzione, è stato verificato dal responsabile qualità ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ha validità dal 20 aprile 2009, sostituisce qualsiasi documento analogo al precedente ed è l'unico effettivamente operativo.

IL R.AQ

IL PRESIDENTE DI ASS

## **01 Generalità**

Suolo e Salute s.r.l. (di seguito denominata ASS), in virtù di subentro all'attività di certificazione dell'Associazione Suolo e Salute, è un Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica autorizzato con Decreto Ministeriale n. 9697232 del 30 Dicembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali.

Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e Reg. CE 889/2000. La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC; nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende assoggettate. La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata alle produzioni agricole ed agroalimentari di origine vegetale e/o animale ed i soggetti beneficiari possono essere, nelle varie fasi della filiera, le aziende agricole, di preparazione, di commercializzazione o di importazione. Secondo il Codex Alimentarius, l'agricoltura biologica è un sistema globale di produzione agricola che privilegia la gestione razionale delle risorse interne all'azienda e l'uso limitato degli input esterni a salvaguardia dell'agroecosistema in tutti i suoi aspetti. I prodotti biologici sono ottenuti con l'impiego dei metodi di produzione conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica. L'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che vengano rispettate tali norme al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema, nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale.

Suolo e Salute, nel rispetto del principio dell'indipendenza e dell'imparzialità, non svolge nessuna attività di consulenza nel settore agroalimentare per l'implementazione della documentazione necessaria per gli schemi ove, a seguito di attività, rilascia la certificazione.

ASS fornisce il servizio di controllo e di certificazione a tutti i soggetti richiedenti nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure specifiche.

Le norme di riferimento devono essere prescritte, certe e note. L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra aziende controllate e ente di certificazione.

## **Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutte le aziende controllate da ASS a tutti i livelli della filiera agroalimentare. ASS opera, sia nel rispetto delle norme previste dal Reg. (CE) 834/2007 e Reg 889/2000 e successive integrazioni e modificazioni, e ove previsti nel rispetto dei disciplinari tecnici interni. Tali disciplinari sono integrativi ai contenuti dei regolamenti comunitari di cui sopra.

ASS, quale OdC accreditato dal SINCERT, opera secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica UNI EN CEI 45011 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica.

## **02 Definizioni e Abbreviazioni**

ASS: Suolo e Salute Srl

AZIENDA IDONEA: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo.

AZIENDA NON IDONEA: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico ed quindi entrare nel sistema di controllo.

ATTESTATO DI IDONEITÀ: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo di ASS, per la specifica attività notificata.

CAMPIONE: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita,

suddivisa in almeno tre aliquote simili tra loro di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica.

CdA: Consiglio di Amministrazione.

CTD: Comitato Tecnico di delibera.

CTR: Comitato Tecnico di ratifica.

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ:** Il documento giustificativo di cui all'art. 29 Reg. CE 834/2007. La vigenza del certificato di conformità abilita l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura che tramite indicazioni sui documenti di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisca ad un prodotto.

**CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L'IMPORTAZIONE:** documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea o da un paese della Comunità Europea verso la Confederazione Svizzera, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

**CERTIFICATO DI PRODOTTO/TRANSAZIONE:** documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** dichiarazione espressa nel documento fiscale (documento di trasporto o fattura) con cui un fornitore dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul certificato di conformità.

**DIFFIDA:** richiamo ultimativo scritto a rimuovere una non conformità.

**DR:** direzione regionale di ASS.

**DT:** direzione tecnica di ASS.

**ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO:** cancellazione dell'operatore dal sistema di controllo per un tempo non inferiore ad un anno, per la cui riammissione deve essere presentata una nuova domanda (prima notifica con ritorno in conversione degli appezzamenti se trattasi di azienda agricola).

**INFRAZIONE:** inadempienza manifesta o avente effetti prolungati degli obblighi prescritti dal Reg. (CE) 834/2007, sia per elementi documentali, sia per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore, compreso il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

**IRREGOLARITÀ:** mancato rispetto degli aspetti formali documentali, nonché la mancata applicazione delle disposizioni dei Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008, senza effetti prolungati in grado di modificare lo status aziendale.

**ISPETTORE:** tecnico esperto costantemente formato, che esegue le visite ispettive presso gli operatori.

**LABORATORIO DI PROVA:** laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in possesso di accreditamento SINAL, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano ASS.

**NON CONFORMITÀ:** azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche.

**OdC:** Organismo di Controllo

**OPERATORE:** persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, ai fini della loro vendita, o che effettua condizionamento, distribuzione e vendita di tali prodotti. Sono inoltre operatori coloro che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali.

**RAPPORTO DI PROVA:** documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative. Spesso è riferito al documento riportante il risultato di una indagine analitica.

**RECLAMO:** contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di ASS, o relative ai fornitori, o relative ai prodotti certificati.

**RICHIAMO:** invito scritto a rimuovere una non conformità.

**RICORSO:** la controversia attivata dal fornitore avversa a decisioni prese da ASS in merito a contenziosi.

**SISTEMA DI CONTROLLO:** organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità al Reg. (CE) 834/2007.

**SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE:** ritiro temporaneo della certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita ad uno o più appezzamenti e/o unità di produzione e/o di preparazione e/o d'importazione nonché a singole linee di lavorazione.

**SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI:** divieto per l'operatore di usare indicazioni relative al metodo di produzione biologica nell'etichette e nei documenti in relazione alla partita o all'intera produzione.

**VISITA ISPETTIVA:** visita di controllo presso l'operatore.

### **03 Riferimenti**

I documenti di riferimento alla base del presente regolamento sono: la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica; la norma UNI CEI EN 45011 "Criteri generali per gli Organismi di certificazione di prodotti"; le norme UNI CEI 70006 "Regole generali per un sistema tipo di certificazione di prodotti da parte di un organismo indipendente"; il manuale della qualità di ASS; lo Statuto di ASS; l'Atto costitutivo di ASS; le delibere del Consiglio di Amministrazione di ASS e i Regolamenti, le circolari e le prescrizioni di SINCERT in materia.

### **04 Struttura organizzativa e operativa**

La struttura organizzativa ed operativa di ASS per lo schema di certificazione del metodo da agricoltura biologica è così costituita:

#### a livello nazionale

- dal Consiglio di Amministrazione (CdA) cui fanno capo il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.TRICO), il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) e l'Ufficio Qualità (UF.QUA) che operano su delega dello stesso CdA;
- dal Presidente, dal Comitato di riesame del sistema (CO.RIE) e dalla Direzione Tecnica (D.T.) cui fanno capo la Direzione Software, l'Ufficio Estero e l'attività di Sviluppo e Promozione;
- dal Comitato tecnico di delibera (CTD);

#### a livello regionale

- dalla Direzione Regionale (DR) a cui sono demandati i compiti della gestione delle attività a livello locale. Le DR dipendono operativamente dalla DT e gestiscono l'attività dei Tecnici addetti alle Ispezioni (TE.ISPE).

### **05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)**

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione, preparazione, condizionamento di prodotti alimentari, aziende di sola commercializzazione e aziende di importazione.

#### **Aziende di produzione**

Sono riferibili a questa categoria le aziende agricole che producono prodotti vegetali e/o zootecnici, operanti nel rispetto delle normative vigenti. Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico". L'originale della stessa va inviata all'autorità territoriale competente. La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti in copia o da autocertificazione ove previsto da norme specifiche:

1. Carta d'identità del titolare della notifica;

2. Partita IVA o codice fiscale;
3. Programma Annuale di Produzione (produzioni vegetali o zootecniche);
4. Documentazione probante le superfici ed i dati catastali dichiarati;
5. Documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;
6. Planimetrie relative alle superfici dichiarate;
7. Planimetrie relative agli immobili dichiarati;
8. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
9. Dichiarazione integrativa sottoscritta dal titolare della notifica (relazione tecnica) come previsto dall'articolo 63 del Reg (CE) 889/2008).

Inoltre le aziende di produzione zootecnica dovranno allegare:

1. Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
2. Programma di reperimento degli alimenti;
3. Programma della gestione della rimonta e della riproduzione;
4. Piano sanitario;

#### ***Aziende di preparazione e condizionamento di prodotti alimentari***

Sono riferibili a questa categoria le aziende che effettuano le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici di origine vegetale (o derivati) o animale (o derivati). Sono comprese in questa categoria la macellazione e il sezionamento di prodotti animali nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo alle indicazioni del metodo di produzione biologico.

Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico", a seguito della trasmissione dell'originale della stessa alle autorità competenti. La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti in copia o da autocertificazione ove previsto da norme specifiche:

Carta d'identità del titolare della notifica;

1. Partita IVA o codice fiscale;
2. Documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;
3. Planimetrie relative agli immobili dichiarati;
4. Autorizzazioni ad operare, rilasciate dalle competenti autorità;
5. Contratto specifico nel caso di lavorazioni effettuate presso strutture di terzi;
6. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
7. Manuale di autocontrollo conforme alla normativa comunitaria e nazionale (HACCP);
8. Dichiarazione integrativa sottoscritta dal titolare della notifica (relazione tecnica) come previsto dall'articolo 63 del Reg (CE) 889/2008).

#### ***Aziende di commercializzazione***

Sono riferibili a questa categoria le aziende che effettuano la sola commercializzazione di prodotti biologici etichettati e/o allo stato sfuso nelle fasi intermedie della filiera oppure direttamente al consumatore di prodotti biologici allo stato sfuso. Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico", a seguito della trasmissione dell'originale della stessa alle autorità competenti. La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti in copia o da autocertificazione ove previsto da norme specifiche:

Carta d'identità del titolare della notifica;

1. Partita IVA o codice fiscale;
2. Documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;
3. Planimetrie relative agli immobili dichiarati;

4. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
5. Dichiarazione integrativa sottoscritta dal titolare della notifica (relazione tecnica) come previsto dall'articolo 63 del Reg (CE) 889/2008).

#### **Aziende di importazione**

Sono riferibili a questa categoria le aziende che importano prodotti ottenuti con metodo biologico da paesi non compresi nell'Unione europea, che operano secondo le modalità previste dagli artt. 32 e 33 del Reg. CE. 834/07 e successive integrazioni e modificazioni.

Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico", a seguito della trasmissione dell'originale della stessa alle autorità competenti (Ministero).

La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti:

1. Carta d'identità del titolare della notifica;
2. Partita IVA o codice fiscale;
3. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
4. Dichiarazione integrativa sottoscritta dal titolare della notifica (relazione tecnica) come previsto dall'articolo 63 del Reg (CE) 889/2008).

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione), ad integrazione della notifica, devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

La richiesta d'ingresso equivale all'accettazione del pagamento delle quote di servizio stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, all'impegno a consentire il libero accesso al personale incaricato da ASS, ai luoghi di produzione, trasformazione e manipolazione dei prodotti, nonché alla documentazione relativa alle attività oggetto di certificazione.

#### **06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari**

La D.R. acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo di ASS da qualsiasi operatore che operi nel campo agroalimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione, provvede alla valutazione della documentazione, se corretta dispone la prima visita di avvio. Nel caso la documentazione fosse incompleta o incongruente, la D.R. informerà l'interessato delle integrazioni o degli interventi necessari al perfezionamento della pratica. In attesa della documentazione richiesta la procedura di ingresso rimane sospesa.

Nella fase successiva alla valutazione iniziale della documentazione viene dato l'incarico al tecnico ispettore per l'esecuzione della visita ispettiva d'avvio. Questa ha lo scopo di stabilire l'idoneità all'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, riguardo ad aspetti ambientali, operativi, strutturali e gestionali dell'azienda. La D.R. raccoglie l'intero fascicolo del controllato e invia gli originali della documentazione e del verbale ispettivo alla D.T., trattenendone una copia.

La D.T. valuta la documentazione ricevuta e propone l'azienda al Comitato tecnico di delibera (CTD) per il giudizio di ammissione al sistema di controllo. Il CTD a sua volta riesamina la conformità del fascicolo ed emette il pronunciamento.

Nel caso di pronunciamento positivo, l'azienda viene iscritta nel registro degli operatori controllati e riceve l'attestato di idoneità aziendale al regime di controllo di ASS, congiuntamente alle schede di registrazioni previste dal DL 220/95.

L'assoggettamento ha inizio a far data dalla prima notifica o nel caso in cui la notifica fosse incompleta e necessaria di documentazione integrativa, la data d'ingresso corrisponde a quella del protocollo d'arrivo della documentazione mancante. In casi particolari, riportando una valida motivazione, la DR e la DT possono proporre al CTD date diverse. Il CTD ha potere decisionale in merito.

Nel caso di pronunciamento negativo, l'azienda viene informata dell'esito con adeguato dettaglio sulle

motivazioni dello stesso, l'elencazione delle misure correttive necessarie al fine di superare le difformità ed i tempi di esecuzione per evitare il decadimento della domanda. Entro la scadenza, l'operatore interessato dovrà inviare una dichiarazione che attesti le azioni correttive effettuate, che verranno vagliate in occasione della prima visita ispettiva. In mancanza di alcuna comunicazione la domanda di ingresso si ritiene decaduta.

#### **07. Richiesta di riduzione periodo di conversione**

L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali gli appezzamenti sono stati condotti o allo stato naturale per almeno tre anni senza fare uso di prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica. L'operatore in regime di controllo per le produzioni biologiche o all'atto della presentazione della prima notifica può richiedere a Suolo e Salute la riduzione del periodo di conversione.

La richiesta in carta semplice, datata e firmata dall'operatore va inviata alla sede regionale competente di Suolo e Salute e deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 1) relazione tecnico agronomica giustificativa della richiesta di riduzione del periodo di conversione, firmata da un tecnico abilitato; 2) planimetria con indicanti le particelle per le quali si richiede la riduzione del periodo di conversione; 3) se necessario, foto aeree dell'area di interesse; 4) registri aziendali relativi alle operazioni agronomiche effettuate nei terreni interessati negli ultimi cinque anni; 5) analisi multi residuali effettuate nei terreni oggetti di riduzione del periodo di conversione; 6) qualsiasi altra documentazione che l'operatore ritenga utile per una valutazione oggettiva della richiesta.

La DR ricevuta la documentazione completa, invia la pratica al CTD, il quale valuta la richiesta ed emette un parere favorevole o meno. Il parere e la richiesta dell'operatore vengono inviate all'Autorità competente che emetterà il giudizio finale.

Successivamente, Suolo e Salute comunica all'operatore la decisione dell'Autorità competente e in caso di accettazione emetterà un nuovo attestato di idoneità con il cambio di qualifica delle particelle interessate.

#### **08 Documentazione aziendale**

I documenti che devono essere conservati e tenuti aggiornati dal controllato, per le diverse tipologie di aziende sono:

##### ***Aziende di produzione vegetale***

**Registro materie prime** strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

**Registro operazioni colturali** strumento di registrazione che deve contenere l'impiego produttivo dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate in azienda.

**Registro vendite** strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

**Lista di distribuzione del certificato di conformità** documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

**Documenti giustificativi:** solo nel caso di utilizzo di concimi e ammendanti di cui all'allegato I del Reg.CE 889/2008 e a prodotti fitosanitari di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

**Dichiarazione del venditore:** documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, e in particolare le sementi convenzionali in regime di flessibilità, eventualmente acquistate da terzi, non sono state ottenute o derivate da OGM.



### ***Aziende di produzione zootecnica***

**Registro materie prime**, strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

**Registro vendite**, strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

**Registro aziendale**, ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

**Registro annuale delle postazioni (RAP)**, strumento di registrazione della situazione degli apiari, con obbligo di aggiornamento quindicinale ed accompagnato da adeguata cartografia descrittiva. E' in formato libero e però deve riassumere la consistenza e la dislocazione dell'alveare, il carico e lo scarico delle cassette, durata e modalità del trasporto, periodo di permanenza, periodo di conversione e tipologia di prodotti ottenuti.

**Lista di distribuzione del certificato di conformità** documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

### ***Aziende di preparazione e condizionamento di prodotti alimentari***

**Registro materie prime** strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

**Registro di preparazione prodotto** strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura e la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione

**Registro vendite** strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

**Scheda di registrazione utilizzo etichette:** strumento di registrazione in cui l'operatore riporta, per ogni lotto di produzione in cui abbia impiegato etichette autorizzate dalla DT, il numero di quelle utilizzate, eliminate come scarti e la relativa giacenza.

**Lista di distribuzione del certificato di conformità** documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

**Dichiarazione del venditore:** documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi eventualmente acquistati da terzi, non sono stati ottenuti o derivati da OGM.

### ***Aziende di commercializzazione***

**Registro materie prime** strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

**Registro vendite** strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

**Scheda di registrazione utilizzo etichette:** strumento di registrazione in cui l'operatore riporta, per ogni lotto di produzione in cui abbia impiegato etichette autorizzate dalla DT, il numero di quelle utilizzate, eliminate come scarti e la relativa giacenza.

**Lista di distribuzione del certificato di conformità** documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione) devono conservare le schede di registrazione proprie per ogni tipologia.

I registri indicati possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. In presenza di registrazione su supporto informatico, al momento dell'ispezione, il TE.ISPE deve poter contare sulla stampa aggiornata degli stessi su carta vidimata e numerata dall'OdC. I registri in formato elettronico possono essere liberi nel formato e personalizzati da ogni azienda a condizione che contengano tutte le informazioni previste dalle schede riportate nel DL 220/95. L'azienda che intende utilizzare registri informatizzati ne deve fare esplicita richiesta all'OdC.

I registri cartacei utilizzati devono essere conformi ai modelli previsti dal citato DL 220/95.

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia nei relativi registri assieme ai certificati di conformità che ne attestino la conformità al metodo biologico.

#### **09 Attività analitica**

Nel corso dell'attività ispettiva possono essere prelevati campioni da parte dell'ispettore incaricato, in funzione di quanto previsto nel Piano annuale di campionamento, redatto dalla DT o in funzione di eventuali dubbi o sospetti di utilizzo di sostanze non ammesse. I criteri guida del piano di campionamento si basano sulle filiere produttive a più alto rischio scelte sulla base di considerazioni tecniche e sui dati storici dei precedenti riscontri analitici. Altro caso in cui possono essere prelevati campioni è per monitorare eventuali fonti di inquinamento esterne all'azienda controllata. Possono essere soggetti al campionamento prodotti vegetali o animali ottenuti in azienda, e ogni altra sostanza che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

ASS, non disponendo di proprie strutture di prova, si affida a laboratori esterni per le analisi. Con tali laboratori viene stipulata apposita convenzione per stabilire i termini e le condizioni a cui è soggetto il rapporto di collaborazione. I laboratori devono avere il requisito dell'accreditamento "SINAL" e devono, quindi, essere conformi alle norme ISO 17025.

#### **10 Verifiche ispettive**

La D.R. dispone l'effettuazione delle visite ispettive sulla base del piano ispettivo per le aziende in attività ordinaria entro 30 gg dalla notifica per le aziende nella fase di avvio.

- aziende in fase di avvio

Nella fase di avvio, particolare importanza viene data alla verifica della corrispondenza tra il materiale documentale e la realtà operativa. La visita ispettiva di avvio ha quale obiettivo l'ammissibilità al sistema di controllo e pertanto deve tenere in considerazione anche gli aspetti della competenza del controllato, la situazione dell'ecosistema circostante, la sua idoneità ecologico/ambientale e la dimensione dei fattori di rischio accidentali. La data della visita è concordata con il controllato.

- aziende in regime

Le aziende in regime sono ispezionate ogni anno tramite l'ausilio di un piano tipo di controllo stilato alla fine di ogni anno dalle singole direzioni regionali con l'approvazione della direzione tecnica.

Il numero delle verifiche ispettive presso ogni operatore è correlato al rischio aziendale calcolato utilizzando

un metodo oggettivo basato sull'uso di check list e/o schede integrative al verbale nelle quali a ciascun fattore di rischio considerato è associata una scala di valori numerici di rischio.

I criteri utilizzati per valutare il rischio aziendale sono specifici per tipologia produttiva.

Il risultato finale di questa applicazione è la valutazione del rischio aziendale a cui corrisponde un numero minimo di visite ispettive annue come indicato nella tabella:

Rischio aziendale	N° ispezioni
Rischio basso	Min 1 ispezione/anno
Rischio medio	Min 2 ispezione/anno
Rischio alto	Min 3 ispezione/anno

Il valore del rischio aziendale, essendo basato su fattori di rischio variabili, può subire delle modifiche nel tempo e di conseguenza anche il numero minimo di verifiche ispettive/annue per operatore. L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicato per iscritto all'operatore successivamente alla predisposizione del piano di controllo e comunque prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

Durante le verifiche ispettive in azienda, può capitare che l'ispettore di Suolo e Salute sia accompagnato da osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC inviati dal Sincert (organismo di accreditamento) o dalle Autorità Pubbliche di Controllo o sia affiancato da personale interno per l'espletamento dell'iter di formazione per il ruolo da ispettore.

- criteri di assegnazione delle ispezioni

Le visite ispettive ordinarie sono programmate ed interessano ogni controllato almeno una volta all'anno per le produzioni vegetali ed almeno due volte all'anno per le produzioni zootecniche.

Le ispezioni vengono affidate al personale tecnico ispettivo in possesso dei requisiti specificati nella Prq 10 e nel caso di nuovo personale solo dopo aver frequentato il corso di addestramento.

Il rapporto indicativo tecnico/n° aziende può variare in base alla complessità della struttura aziendale da ispezionare.

- fasi operative

Quattro sono le fasi operative in cui si articola l'ispezione: innanzi tutto l'accertamento della corrispondenza tra documentazione cartacea e la realtà produttiva, secondariamente la verifica, per presa di visione diretta, degli impianti, delle strutture e dei magazzini, inoltre l'analisi della documentazione aziendale e infine le redazioni del verbale di ispezione e del modulo di resoconto della visita ispettiva, codificato, di cui verrà lasciata copia al controllato. Il TE.ISPE consegna la relazione di ispezione e il resoconto di visita ispettiva, redatti rispettivamente su apposito modulo denominato AF62/DPA14 (completo in tutte le sue sezioni e sottoscritto dal controllato o da un suo rappresentante) e sul RQ 19.12, alla D.R. entro 30 gg. dall'effettuazione della stessa. Il modulo AF62/DPA14 potrà essere integrato da specifiche schede settoriali, o sostituito dalle stesse nel caso che la visita ispettiva interessi solo le attività di un singolo settore. La D.R. dopo aver visionato la relazione di ispezione, gestisce i dati aziendali nel sistema informatico di ASS in tutti gli aspetti in cui vi sono state variazioni o non conformità. La DR invia tali dati alla direzione software, a cadenza settimanale, per gli aggiornamenti ed i monitoraggi su scala nazionale, utilizzati dalla DT come strumento di controllo interno.

- aree operative

Cinque sono le aree operative della procedura standardizzata della visita ispettiva: Attività di produzione vegetale e zootecnica, Ricovero animali, Attività di trasformazione, Magazzini e Verifica della documentazione aziendale.

## 11 Rilascio dei certificati e autorizzazione alla stampa di etichette.

L'azienda in regime di controllo in possesso dell'attestato di idoneità aziendale può richiedere alla sede competente di Suolo e Salute il certificato di conformità e/o l'autorizzazione alla stampa di etichette utilizzando gli appositi moduli di richiesta.

Il Certificato di conformità autorizza l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità, relative al metodo biologico, per le sole produzioni agroalimentari riportate in allegato al certificato. In caso di rilascio del certificato di conformità Suolo e Salute invia all'operatore la lista di distribuzione del certificato di conformità. Ogni qualvolta l'operatore esegue una transazione commerciale con le indicazioni biologiche, deve riportare nel DDT di vendita le informazioni che attestino l'origine biologica del prodotto. In particolare devono essere riportate le seguenti minime informazioni: 1) qualifica (biologico o conversione) del prodotto/materia prima commercializzata e riferimento al Reg. CE 834/07; 2) controllato da Suolo e Salute; 3) riferimento certificato di conformità riportando il numero e la data di emissione.

Entro i 5 giorni, e comunque non oltre il 15° giorno dall'avvenuta transazione, l'operatore ha l'obbligo contrattuale con Suolo e Salute di comunicare la vendita di prodotto certificato, compilando ed inviando alla sede regionale competente per territorio il modulo di registrazione RQ 16.16

Suolo e Salute effettuerà poi i controlli necessari e registrerà l'avvenuta transazione nel proprio sito web: [www.suoloesalute.it](http://www.suoloesalute.it).

In caso di rilascio dell'autorizzazione alla stampa etichette, Suolo e Salute invia all'operatore autorizzato la scheda di utilizzo etichette in forma cartacea ma potrà essere usata anche una registrazione su supporto informatico.

Esclusivamente su richiesta dell'operatore, Suolo e salute, in relazione alla transazione di cui sopra può emettere il documento di transazione o certificato di prodotto.

I documenti emessi da Suolo e Salute sono i seguenti:

- **Il certificato di conformità**, è il documento giustificativo di cui all'art. 29 Reg. CE 834/2007. La vigenza del certificato di conformità abilita l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici o in conversione i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura che tramite indicazioni sui documenti di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisca ad un prodotto. Il Certificato di conformità è rilasciato agli operatori già assoggettati al sistema di controllo ed a richiesta specifica degli stessi operatori, purché in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 28 regolamento CE 834/2007 e sempre che non sussistano fatti impeditivi alla emissione (ad esempio, ma non solo, sanzioni in corso o non conformità non risolte). Il certificato di conformità) contiene almeno le informazioni di cui all'allegato XII del Reg. (CE) 889/08 ed ha validità di dodici mesi dalla data di emissione. La spendita e l'uso del certificato di conformità è responsabilità esclusiva dell'operatore che ne risponderà nei confronti dei terzi manlevando ASS da ogni responsabilità al riguardo.

Il certificato di conformità è emesso dal direttore regionale competente su specifica delega rilasciata dal CdiA.

- **l'autorizzazione alla stampa di etichette** Documento rilasciato dall'odc che autorizza l'operatore a dichiarare il prodotto conforme tramite etichettatura. Le diciture di conformità, riportate sull'etichetta sono approvate preventivamente dall'odc. L'operatore autorizzato alla stampa delle etichette ha l'obbligo di tenere aggiornata la scheda di registrazione utilizzo etichette fornita dalla DT sia essa in formato cartaceo e /o informatico.
- **Certificati di prodotto/transazione:** emessi da Suolo e Salute a fronte di richieste formalizzate dall'operatore e relative alle singole partite di prodotto per le quali l'operatore ha emesso una

dichiarazione di conformità.

L'Organismo di Controllo ASS emette i seguenti attestati:

- **Attestato di idoneità aziendale** è la dichiarazione rilasciata da Suolo e Salute che indica per quali produzioni l'operatore è soggetto a controllo. Viene rilasciato inizialmente come atto conclusivo del processo di notifica. Viene utilizzato come documento che attesti l'iscrizione agli albi regionali degli Operatori (D.L.vo 220/95) e/o come attestazione di idoneità da inviarsi agli Operatori una volta terminato l'iter di ammissione al sistema di controllo.  
Tale documento contiene le seguenti informazioni:  
per i produttori vegetale e zootecnici: l'identificazione degli appezzamenti e delle colture sottoposte al controllo con l'indicazione, appezzamento per appezzamento, delle date di inizio e fine conversione (o di eventuali provvedimenti di sospensione);  
per i preparatori e gli importatori: l'identificazione della sede sociale e del/i sito/i produttivi sottoposti al controllo nonché una generica descrizione delle attività sottoposte al controllo.
- **Attestato di deroghe zootecniche (norme di produzione eccezionali)** è il documento che completa la notifica per l'ammissione delle aziende zootecniche che ne fanno richiesta in fase di visita di avvio. La sua validità è correlata alla tipologia e al periodo di scadenza previsto dal Reg. (CE) 889/2008 e/o successive modifiche. Viene emesso anche successivamente all'ingresso dell'azienda a fronte di necessità tecniche riscontrate dall'operatore e ritenute necessarie dall'ispettore durante la verifica ispettiva. Il rilascio di tale documento da parte di Suolo e Salute riguarda solo le norme di produzioni eccezionali che sono di specifica competenza di valutazione da parte dell'OdC.

## 12 Mantenimento della certificazione

La D.R. annualmente, entro il 30 novembre, predispose il piano tipo di controllo e lo sottopone per l'approvazione alla D.T. e in caso affermativo da avvio all'attività ispettiva. Possono essere previste variazioni al piano che in tal caso devono essere preventivamente autorizzate ed approvate dalla DT.

Inoltre la DR acquisisce, per le aziende già inserite nel sistema di controllo, i PAP di prima comunicazione (entro il 31 gennaio di ogni anno) e loro eventuali variazioni, ne verifica la conformità, e in caso di variazioni rispetto al piano di controllo può predisporre una variazione del piano tipo.

I TE.ISPE effettuano le visite ispettive come da Piano di Controllo, i verbali d'ispezione vengono consegnati alla D.R. la quale provvede ad inserire i dati nel supporto informatico di ASS. Tali dati vengono inviati con cadenza settimanale alla direzione software per la loro elaborazione. Il tecnico ispettore al termine della visita ispettiva lascerà al controllato un resoconto di visita ispettiva nel quale verrà riportato in forma succinta il risultato della verifica. Una copia conforme del verbale di ispezione potrà essere inviata dalla DR all'operatore solo dietro una sua richiesta formale.

## 13 Aziende di importazione

L'operatore che effettua operazioni di importazioni di materie prime da agricoltura biologica da paesi terzi deve, in ottemperanza al Reg. CE 1235/08 e successive modifiche, richiedere l'iscrizione nelle liste degli importatori e/o richiedere la licenza di importazione da Paesi Terzi all'ufficio preposto dal MIPAAF. Tale autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale dalla data del rilascio.

Le aziende che richiedono il certificato di ispezione per l'importazione di prodotti da agricoltura biologica devono inviare la documentazione richiesta dall'OdC almeno 7 giorni prima della data di sdoganamento.

#### **14 Procedure di sorveglianza**

Dopo l'emissione dell'attestato di idoneità aziendale inizia, nei confronti dell'operatore, un' azione di sorveglianza allo scopo di verificare che l'azienda mantenga i requisiti generali previsti dal Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 e che i prodotti, da essa messi in commercio, siano conformi alle prescrizioni previste per l'agricoltura biologica.

Condizione essenziale per il mantenimento a controllo di un operatore è che questi provveda al pagamento degli oneri pattuiti per il servizio prestato da ASS; il tutto ai sensi dell'art. 28 Reg. CE 834/2007. Lo stato di morosità (dopo rituale messa in mora del debitore) implicherà la risoluzione per gravissimo inadempimento e la esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

Durante le visite di sorveglianza l'operatore deve dare libero accesso agli appezzamenti e alle strutture aziendali e deve garantire la massima collaborazione col personale appositamente incaricato da Suolo e Salute.

Le visite di sorveglianza sono effettuate in modo annunciato ed in data concordata con l'operatore, sulla base di fattori di rischio che permettono di classificare le aziende:

- aziende a basso rischio: minimo 1 visita ispettiva/anno;
- aziende a medio rischio: minimo 2 visite ispettive/anno;
- aziende a rischio alto: minimo 3 visite ispettive/anno.

Su decisione della DR o della DT, possono altresì essere fatte visite ispettive straordinarie e visite ispettive non annunciate o con preavviso breve.

A tutte le visite ispettive l'operatore controllato deve essere personalmente presente (o il legale rappresentante pro tempore in caso di strutture societarie). E' tuttavia consentito che possa essere sostituito da proprio delegato. L'atto formale di delega può anche essere materialmente consegnato al TE.ISPE. al momento della visita ispettiva.

L'impossibilità di effettuare visite ispettive – ancorché non preavvertite – determina la possibilità di applicare sanzione a carico dell'operatore che ve ne sia sottratto.

Possono essere prelevati campioni nelle condizioni riportati al punto 9 del presente regolamento. Al prelievo campione corrisponde un apposito verbale, sottoscritto dall'Ispettore e dall'operatore. All'operatore viene consegnato un'aliquota delle quattro o più prelevate nel caso siano necessarie eventuali verifiche di parte eseguite dall'operatore.

L'aliquota del campione lasciata all'operatore deve essere adeguatamente conservata in condizioni idonee ad evitare la sua deperibilità. In caso di esito positivo dell'analisi sulla prima aliquota si provvede ad inviare per la conferma del risultato una seconda aliquota ad altro laboratorio convenzionato con ASS e accreditato Sinal. Nel caso di primo rapporto di analisi positivo o di indagini o verifiche in itinere la D.R. procede all'invio della comunicazione di sospensione cautelativa con la quale si informa l'operatore sia sull'esito del rapporto di prova sia sulla responsabilità dell'immissione sul mercato di prodotto non conforme. In caso di conferma del risultato positivo nella seconda analisi, la DR attiva l'iter di infrazione comunicando la situazione alla DT. La DT valuta la documentazione e propone al CTD l'infrazione conformemente al quadro sanzionatorio di ASS. Il CTD si riunisce per la valutazione della documentazione ed emissione della sanzione.

Nel caso in cui il risultato della seconda analisi sia contrastante con l'esito della prima, si provvederà ad inviare un terzo campione ad un altro laboratorio convenzionato per definire in maniera decisiva il risultato e quindi l'azione da intraprendere che potrà essere l'annullamento della sospensione cautelativa a fronte di esito negativo delle analisi o l'attivazione dell'iter di infrazione in caso di esito positivo.

## 15 Modifiche alle condizioni di certificazione

Le condizioni di certificazione e le regole del sistema di controllo possono, nel tempo, variare a seguito di modifiche legislative, di delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle evoluzioni degli strumenti di valutazione di efficacia dell'attività.

Nel caso si presentassero delle modifiche alle condizioni di certificazione, ASS si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azione correttive comporta sospensione della certificazione.

## 16 Sanzioni

Sulla base della normativa comunitaria, sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito sanzioni la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.

In una procedura specifica, ASS definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni da adottare rispetto alle irregolarità ed infrazioni commesse.

Le sanzioni applicabili sono:

- richiamo
- diffida
- soppressione delle indicazioni sul metodo biologico
- sospensione della certificazione
- esclusione dell'operatore

**Richiamo:** si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.

**Diffida:** si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni al metodo dell'agricoltura biologica.

**Soppressione delle indicazioni biologiche:** la soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita, o all'intera produzione interessata dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.

**Sospensione della certificazione:** viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'Operatore controllato e consiste nella sospensione della certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, e nel ritorno al periodo di conversione per l'appezzamento o gli animali interessati dal provvedimento. La sospensione comporta per l'Operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell'agricoltura biologica. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l'esclusione dell'Operatore.

**Esclusione dell'Operatore:** avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'OdC.

L'operatore escluso, che intenda presentare una nuova domanda di adesione al sistema di controllo dell'agricoltura biologica, potrà procedere in tal senso solo dopo che saranno trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo.

### **17 Obblighi contrattuali**

Nel caso in cui l'operatore venga escluso dal sistema di controllo per mancato adempimento degli obblighi contrattuali con Suolo e Salute, lo stesso può essere riammesso conformemente alla prima notifica e seguendo l'iter dell'azienda in fase di avvio.

Tuttavia, nel caso di esclusione per non rispetto degli obblighi contrattuali, la riammissione a controllo, senza soluzione di continuità, dell'operatore posto fuori dal sistema di controllo e certificazione per morosità nel pagamento del corrispettivo può avvenire solo qualora ASS abbia evidenza di riscontri oggettivi ed obiettivi circa la continuità della implementazione del metodo colturale biologico in azienda e che non siano state inficiate la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

### **18 Pubblicazioni**

ASS ogni anno redige e rende disponibile al pubblico: l'elenco dei prodotti certificati e quello delle relative aziende produttrici.

### **19 Riservatezza e conflitto d'interesse**

Suolo e Salute assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata salvo quando diversamente prescritto da disposizioni normative.

A tal fine tutto il personale interno e i valutatori di Suolo e Salute, siano essi assunti o a contratto, sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. Ciò implica che tutte le informazioni sui richiedenti e sulle aziende certificate vengono trattate in via confidenziale e vengono adottati i necessari provvedimenti per limitare l'accesso alla documentazione aziendale.

Inoltre al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza, tutto il personale di Suolo e Salute coinvolto nell'attività ispettiva e nelle attività di delibera e di ratifica non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori ispezionati ed, inoltre, non svolge attività che siano in contrasto o che collimino con le attività degli operatori medesimi.

### **20 Rinnovo della attestazione di idoneità**

Nel caso in cui l'operatore, che per qualsiasi motivo (decisione volontaria, sospensione della certificazione), viene meno ai requisiti di ammissibilità al sistema di controllo di ASS e voglia rientrare in regime di controllo, deve sottoporsi al rinnovo dell'attestazione di idoneità.

La procedura da applicarsi nel caso indicato è la stessa delle aziende di prima ammissione. La competenza del rinnovo dell'attestazione di idoneità è del CTD.

### **21 Ricorsi e reclami**

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CTD o di qualsiasi altra struttura deliberante di ASS, i singoli o le imprese che si



ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO. Le decisioni del CO.TRI.CO sono insindacabili. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Pesaro.

I reclami sulle attività operative di ASS vanno indirizzati alla Direzione Tecnica che provvede a dare risposta entro trenta giorni. I reclami nei confronti dell'operato di ASS che provengono alla struttura da qualsiasi livello vengono inoltre trattati dal R.AQ. Ciò permetterà di avviare le opportune azioni correttive e in fase di riesame del sistema di apportare le necessarie modifiche.

## **22 Presentazione ricorsi e reclami**

I ricorsi avverso decisioni e/o deliberazioni adottate da organi deliberati di Ass devono essere proposti entro il termine perentorio – ed a pena di decadenza - di giorni trenta dalla notifica (intervenuta anche a mezzo del servizio postale o di circuiti di posta elettronica certificati) del provvedimento che si pretende lesivo di propri diritti soggettivi.

Il deposito del ricorso deve avvenire a mezzo di deposito dello stesso presso la sede nazionale di Suolo e Salute s.r.l. (Fano, via Paolo Borsellino n. 12) dove ha sede il CO.T.RICO. e dove un addetto di Ass – con funzioni di segreteria del CO.T.RICO – provvederà alla immediata registrazione in un protocollo proprio dell'organo. Il ricorso può anche pervenire tramite spedizione con racc. a. r. a mezzo del servizio postale: in tale ipotesi farà fede la data di affidamento del plico al Servizio di Poste Italiane o altro vettore qualificato ed autorizzato per legge. A pena di irricevibilità, il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione dettagliata dei dati anagrafici del proponente e la sua posizione rispetto all'azienda assoggettata proponente, nonché il codice ASS alla stessa attribuito; 2) l'indicazione di domicilio; 3) la analitica descrizione del provvedimento impugnato; 4) la sottoscrizione del proponente o di suo difensore che deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di residenza. Al ricorso devono essere allegati: a) l'originale notificato del provvedimento impugnato; b) procura al difensore, ove necessario. Il ricorso deve esplicitare, in forma dettagliata, le argomentazioni difensive e tutta la documentazione a supporto delle tesi di contraddittorio. E' consentita la integrazione documentale esclusivamente su indicazione del collegio giudicante o nell'ipotesi di certificata impossibilità ad allegare documentazione sopravvenuta dopo la data di scadenza del termine di presentazione. I pronunciamenti del CO.T.RICO. hanno natura arbitrale in virtù di specifica clausola compromissoria stipulata in contratto di assoggettamento: i lodi emessi, pertanto, non sono impugnabili se non nelle specifiche ipotesi di legge ed il Foro competente è quello di Pesaro.

## **23 Iter gestione ricorsi**

Contestualmente alla protocollazione del pervenuto ricorso, l'addetto di segreteria comunica al Presidente del CO.T.RICO. la pendenza dello stesso.

Il presidente, entro 15 gg,

1. verifica la inesistenza di evidenti, conclamate e documentali ipotesi di inammissibilità del ricorso (improcedibilità, irricevibilità, carenza di legittimazione, assenza di anche uno solo degli elementi necessari del ricorso, proposizione oltre il termine di giorni 30);
2. avvia l'istruttoria designando un relatore o assegnando a sé medesimo la trattazione;
3. dispone l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria;
4. convoca il comitato;
5. notifica al ricorrente, presso il domicilio eletto, la data di riunione del comitato con invito – se lo ritiene – a chiedere la propria audizione.

Il CO.TRICO emette il lodo entro 60 gg dal ricevimento del ricorso, tranne i casi in cui, per motivi che saranno di volta in volta indicati, la decisione potrà essere presa nel termine di 120 giorni. Dal

pronunciamento del lodo, il CO.T.RICO. ha termine 30 gg. per depositarne le motivazioni.

Del lodo emesso – ritualmente protocollato e corredato delle motivazioni – viene fatta notifica al ricorrente presso il domicilio eletto.

Nella sussistenza di oggettivi elementi di inammissibilità di cui al superiore punto 22.1, il Presidente emette provvedimento succintamente motivato che – ritualmente protocollato - viene notificato al ricorrente presso il domicilio eletto.

Le notifiche intervengono a mezzo del servizio postale.

Il CO.TRICO giudicherà i ricorsi presentati adottando il principio maggioritario. Nel caso di presenza non completa della composizione del comitato (due membri) le decisioni sono prese all'unanimità.

Il CO.TRICO ha autonomia procedurale ed ha accesso a tutti gli archivi di ASS.

#### **24 Nota alla revisione**

Questo documento del sistema qualità dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l (REGCERT), contrassegnato dalla revisione EM/REV 00.10, sostituisce ogni altro precedente con la stessa codifica.

La revisione ha interessato:

- estensione a tutti gli operatori del certificato di conformità e dell'utilizzo dei documenti fiscali (ddt o fattura) per le dichiarazioni di conformità delle produzioni commercializzate;
- paragrafo relativo alla richiesta di riduzione del periodo di conversione;
- inserimento di nuova documentazione aziendale che l'operatore controllato ha l'obbligo di conservare e tenere aggiornata (dichiarazione del venditore e documenti giustificativi)
- Attestato di deroghe zootecniche (norme di produzione eccezionali)
- Adeguamento al Reg.CE 834/2007

**Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione rilasciata da ASS.**

**Il regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma del contratto (RQ 16.06).**